

Part. 1	Part. 2	Part. 3	Part. 4	Part. 5	Part. 6	Part. 7	Part. 8	Part. 9	Part. 10	Part. 11	Part. 12	Part. 13	Part. 14	Part. 15	Part. 16	Part. 17	Part. 18	Part. 19	Part. 20	Part. 21	Part. 22	Part. 23	Part. 24	Part. 25	Part. 26	Part. 27	Part. 28	Part. 29	Part. 30	Part. 31	Part. 32	Part. 33	Part. 34	Part. 35	Part. 36	Part. 37	Part. 38	Part. 39	Part. 40	Part. 41	Part. 42	Part. 43	Part. 44	Part. 45	Part. 46	Part. 47	Part. 48	Part. 49	Part. 50	Part. 51	Part. 52	Part. 53	Part. 54	Part. 55	Part. 56	Part. 57	Part. 58	Part. 59	Part. 60	Part. 61	Part. 62	Part. 63	Part. 64	Part. 65	Part. 66	Part. 67	Part. 68	Part. 69	Part. 70	Part. 71	Part. 72	Part. 73	Part. 74	Part. 75	Part. 76	Part. 77	Part. 78	Part. 79	Part. 80	Part. 81	Part. 82	Part. 83	Part. 84	Part. 85	Part. 86	Part. 87	Part. 88	Part. 89	Part. 90	Part. 91	Part. 92	Part. 93	Part. 94	Part. 95	Part. 96	Part. 97	Part. 98	Part. 99	Part. 100
Part. 1-10										Part. 11-20										Part. 21-30										Part. 31-40										Part. 41-50										Part. 51-60										Part. 61-70										Part. 71-80										Part. 81-90										Part. 91-100									



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Al Sig. Presidente della Corte
Suprema di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale
Antimafia

Ai Sigg. Presidenti delle Corti
d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le
Corti d'Appello

LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Capo Dipartimento
SEDE

OGGETTO: STRAORDINARIO 2014.

Capitolo 1402 pg. 3. Ricognizione prestazioni di lavoro rese oltre l'orario d'obbligo e non remunerate per insufficienza di fondi e riassegnazione somme versate in conto entrate dello Stato Cap. 3636, anno 2014.
 Criticità connesse alla dinamica della spesa.

Con riferimento alle esigenze relative all'oggetto, questa Direzione generale ha provveduto ad inviare agli uffici in indirizzo, in un'unica assegnazione, sia le eventuali somme assegnate e non utilizzate nel corso dell'anno 2014 sia l'integrazione connessa alle ulteriori esigenze rappresentate in sede di ricognizione per il medesimo anno.

Riguardo a tale seconda quota (integrazione 2014) si precisa che, sulla base delle risorse disponibili, le richieste non possono essere integralmente soddisfatte. Allo stato non si rinviengono ulteriori risorse e, di conseguenza, si invita a verificare la possibilità di ricorrere all'istituto del riposo compensativo.

Nel prospetto allegato vengono indicate le due quote di risorse assegnate.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, dai dati in possesso di questa Amministrazione centrale, la dinamica della spesa, pur in ragione delle comprensibili esigenze connesse alla scarsa disponibilità di risorse umane, non appare assolutamente coerente con le disposizioni previste dal vigente ordinamento e con le connesse risorse finanziarie.

Si ritiene, pertanto, utile e doveroso segnalare l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa volta a ridurre, anche per il futuro, il fabbisogno connesso alle prestazioni di lavoro straordinario.

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario non sorrette da adeguate valutazioni in termini di risorse disponibili e non coerenti con i provvedimenti autorizzatori, comportano inevitabilmente criticità connesse a ritardi o impossibilità dei pagamenti, a difficoltà gestionali per richieste alle quali non è possibile dare corso, al contenzioso del personale, ivi compresi eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile.

Al fine di consentire il corretto utilizzo dell'istituto del lavoro straordinario e prevenire, per quanto possibile, le cennate criticità, si ritiene opportuno richiamare brevemente norme e procedure vigenti.

- ✓ Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili (art. 49 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266).
- ✓ L'art. 26 del "Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999" (sottoscritto il 16 maggio 2001) ribadisce, al comma 1, che "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro".
- ✓ Il comma 2 del medesimo art. 26 prevede che "la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione". Si ritiene che non sia ammissibile alcuna forma di autorizzazione implicita o di mera liquidazione sulla base delle ore risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze.
- ✓ L'autorizzazione fonda, a sua volta, il proprio presupposto negli specifici provvedimenti autorizzatori di carattere generale quali il D.P.C.M. per i servizi particolari c.d. art. 12, il D.M. per i processi penali di particolare rilevanza c.d. art. 11, il D.P.C.M. per lo straordinario elettorale; tali provvedimenti vengono puntualmente richiamati nelle circolari diramate da questa amministrazione centrale e il loro contenuto rappresenta un vincolo nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
- ✓ Considerato che l'istituto del riposo compensativo è solo eventuale in quanto può essere attivato su richiesta del dipendente (art. 26, comma 6) occorre, quindi, prestare particolare attenzione al fatto che dall'autorizzazione del lavoro straordinario deriva un onere a carico dell'amministrazione; anche per tale ragione la medesima autorizzazione è da intendersi vincolata al contenuto dei provvedimenti autorizzatori di carattere generale.

Ulteriore possibilità di remunerazione del lavoro straordinario deriva, tuttavia, dall'art. 32 del C.C.N.L. 1998-2001 laddove è prevista la possibilità di finanziare la remunerazione delle prestazioni rese e non pagate per insufficienza dei fondi ordinariamente assegnati.

In tal caso le stesse possono, quindi, essere remunerate solo qualora vengano individuate e comunicate le ulteriori risorse provenienti dal Fondo unico di amministrazione, a seguito della sottoscrizione degli specifici accordi annuali.

Considerato il ritardo con il quale avviene tale formalizzazione, si ritiene che l'autorizzazione possa essere comunque rilasciata prevedendo *ab origine* il ricorso all'istituto del riposo compensativo e, solo eventualmente, il pagamento. Ciò rende ancor più opportuna la valutazione, anche in una visione prospettica, degli aspetti organizzativi e gestionali.

Per nella consapevolezza e condivisione delle difficoltà gestionali connesse alla materia del lavoro straordinario, si confida nella collaborazione delle SS.LL. e dei responsabili degli uffici giudiziari ai quali si vorranno diramare idonee istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Lucio Bedetti